

TERNA S.p.A. - Torino

Decreto autorizzativo n. 239/EL-236/176/2012 del 22/11/2012 Razionalizzazione rete elettrica 220 kV della Città di Torino Autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio. Interramento linee aeree T. 217, T. 233 e T. 299 nella tratta finale in attraversamento del Parco Mario Carrara e attestazione presso la nuova S.E. Pellerina. Comune interessato: Torino.

Il Ministero dello Sviluppo Economico
Dipartimento per l'energia
Direzione generale per l'energia nucleare, le energie rinnovabili e l'efficienza energetica

di concerto con

il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
Direzione generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche

VISTO il decreto legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, recante disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia;

VISTA la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia;

VISTO in particolare l'articolo 1-sexies del suddetto decreto legge 239/2003 in base al quale la costruzione e l'esercizio degli elettrodotti facenti parte della rete nazionale di trasporto dell'energia elettrica sono attività di preminente interesse statale e sono soggetti ad una autorizzazione unica rilasciata dal Ministero delle Attività Produttive di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, previa intesa con la regione o le regioni interessate, al fine di garantire la sicurezza del sistema energetico e di promuovere la concorrenza nei mercati dell'energia elettrica;

VISTO il regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, recante approvazione del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, recante norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 e norme relative al coordinamento e all'esercizio delle attività elettriche esercitate da enti ed imprese diversi dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 di attuazione della direttiva 96/92/CE, recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;

VISTO il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 25 giugno 1999, recante determinazione dell'ambito della rete elettrica di trasmissione nazionale, integrato con successivi decreti ministeriali 23 dicembre 2002, 27 febbraio 2009, 16 novembre 2009, 26 aprile 2010 e 22 dicembre 2010;

VISTI i piani di sviluppo predisposti dal Gestore della rete di trasmissione nazionale, ora Terna S.p.A.;

VISTA la legge quadro 22 febbraio 2001, n. 36 sulla protezione dalle esposizioni ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;

VISTO il decreto del Presidente del consiglio dei ministri 8 luglio 2003 emanato in attuazione della citata legge n. 36/2001;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 27 dicembre 2004, n. 330, recante integrazioni al citato DPR 327/2001, in materia di espropriazione per la realizzazione di infrastrutture lineari energetiche;

VISTA la legge 8 luglio 1986, n. 349 di istituzione del Ministero dell'Ambiente;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale;

VISTO il decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, recante ulteriori disposizioni correttive ed integrative del citato decreto legislativo n. 152/2006;

VISTO il decreto legislativo 3 dicembre 2010 n. 205, recante disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti, come modificato dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;

VISTO il decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;

VISTO il decreto 10 agosto 2012, n. 161, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, intitolato "Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo";

VISTO il decreto 18 settembre 2006 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante regolamentazione delle modalità di versamento del contributo di cui all'articolo 1, comma 110, della legge 23 agosto 2004, n. 239;

VISTA l'istanza n. TEAOTTO/P20100002267 del 30 settembre 2010 (Prot. MiSE n. 0017698) del 7 ottobre 2010, corredata da documentazione tecnica delle opere, con la quale la Terna S.p.A., Direzione Mantenimento Impianti – Area Operativa Trasmissione di Torino – Corso Regina Margherita, 267 – 10143 Torino (omissis) ha richiesto al Ministero dello Sviluppo Economico ed al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio di tre tratti di elettrodotti a 220 kV in cavo interrato, per spostare l'attestazione di tre esistenti elettrodotti aerei a 220 kV (T.217, T.233 e T.299) dall'esistente stazione elettrica (S.E.) a 220 kV di "Martinetto", alla futura S.E. a 220 kV denominata "Pellerina", nel Comune di Torino; CONSIDERATO che il nuovo elettrodotto rientra nel più ampio progetto di razionalizzazione 220 kV della città di Torino, previsto nel Piano di Sviluppo di Terna S.p.A., ed è stato oggetto di un Accordo programmatico ratificato con la Regione e il Comune di Torino il 14 Marzo 2008, cui è seguita la sottoscrizione di un "Protocollo d'Intesa" tra Terna S.p.A., la Regione Piemonte ed il Comune di Torino, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 23 marzo 2009 e firmato nel giugno 2009;

CONSIDERATO che l'intervento si inquadra anche nell'ottica di diminuire l'impatto delle linee aeree che attualmente afferiscono nell'area della S.E. a 220 kV di "Martinetto";

CONSIDERATO che il progetto prevede che i tre esistenti elettrodotti aerei a 220 kV - "Martinetto – Pianezza der. Levanna", T. 299 in semplice terna, "Martinetto – Moncalieri", T.217 e "Martinetto – Pianezza", T. 233 (tesati su una unica palificazione in doppia terna) - siano attestati alla costruenda S.E. a 220 kV di "Pellerina", tramite la posa di tre tratti in cavo affiancati per un unico tracciato avente una lunghezza di circa 1,7 km;

CONSIDERATO che gli interventi in autorizzazione prevedono in dettaglio:

- l'infissione di due nuovi sostegni a traliccio tronco piramidale, il "N. 17" di tipologia a semplice terna e il "N. 26" aventi caratteristiche atte a sostenere una doppia terna di elettrodotti aerei, atti alla funzione di consentire la transizione tra l'esistente parte aerea e i nuovi tratti in cavo;
- la posa di tre tratti di elettrodotti in cavo interrato a 220 kV con tracciato in affiancamento che, partendo dai nuovi sostegni di transizione di cui sopra (siti vicino via Cossa), andranno ad attestarsi

alla S.E. a 220 kV di “Pellerina”;

Inoltre il progetto prevede la dismissione dei corrispondenti tratti aerei sostituiti: circa 1,7 km per la doppia terna (T.217 e T.233) e 8 sostegni in doppia terna; mentre circa 1,5 km per il tratto dell'elettrodotto T.299 comprensivo di 5 sostegni in semplice terna;

CONSIDERATO che tale opera è compresa fra quelle previste nel vigente “Piano di Sviluppo della Rete Elettrica di Trasmissione Nazionale”;

CONSIDERATO che la pubblica utilità dell'intervento discende dalla funzione pubblica cui gli elettrodotti sono stabilmente deputati, in quanto facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale;

CONSIDERATO che le esigenze della pubblica utilità dell'intervento sono state comparate con gli interessi privati coinvolti in modo da arrecare il minor sacrificio possibile alle proprietà interessate;

CONSIDERATO che, poiché ogni intervento sulle linee elettriche ne comporta necessariamente la disalimentazione e che il sovrapporsi nel tempo di una molteplicità di impreviste modifiche al tracciato è suscettibile di alterare la qualità del trasporto di energia elettrica, la Società Terna S.p.A. ha chiesto che le suddette opere siano dichiarate inamovibili;

CONSIDERATO che l'intervento di cui trattasi non rientra nelle categorie di opere da assoggettare a Valutazione di Impatto Ambientale;

VISTA la nota n. TEAOTTO/P20100002267 del 30 settembre 2010 con la quale Terna S.p.A. ha dichiarato, ai sensi dell'articolo 2, comma 1 del citato decreto interministeriale 18 settembre 2006, che il valore delle opere in questione è superiore a €5.000.000 (cinque milioni di euro), allegando la ricevuta relativa al versamento dovuto ai sensi del predetto decreto;

VISTA la nota prot. n. 0012571 del 10 giugno 2011 con la quale il Ministero dello Sviluppo Economico, a seguito dell'esito positivo della verifica della presenza dei requisiti tecnici ed amministrativi minimi necessari per l'ammissibilità dell'istanza, ha comunicato il formale avvio del procedimento autorizzativo delle opere di cui trattasi;

CONSIDERATO che la Società Terna S.p.A. ha provveduto ad inviare copia della suddetta istanza e dei relativi atti tecnici, ai fini del rilascio dei consensi e dei nulla osta alla realizzazione delle opere in questione, a tutti gli Enti ed Amministrazioni individuati ai sensi dell'art. 120 del citato regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;

CONSIDERATO che, ai sensi della Legge 241/90 s.m., dell'art. 52-ter comma 1 del DPR 327/2001 s.m., è stato comunicato, con note raccomandate a/r del 30 giugno 2011, ai proprietari, secondo le risultanze catastali, l'avvio del procedimento autorizzativo di cui trattasi;

CONSIDERATO che è stata anche effettuata la comunicazione dell'avviso dell'avvio del procedimento agli interessati mediante pubblicazione sul sito informatico dell'Albo Pretorio del Comune di Torino ed è stata depositata, presso la segreteria comunale, la relativa documentazione dal 29 giugno 2011 al 28 luglio 2011;

CONSIDERATO che è stata, inoltre, effettuata la comunicazione dell'avviso dell'avvio del procedimento agli interessati mediante pubblicazione sul sito ufficiale della Regione Piemonte dal 29 giugno 2011 al 28 luglio 2011;

ATTESO che, a seguito delle comunicazioni e delle pubblicazioni effettuate, non è pervenuta alcuna osservazione da parte dei proprietari dell'area interessata dalle opere da realizzare;

VISTA la nota prot. n. 0019158 del 26 settembre 2011 con la quale il Ministero dello Sviluppo Economico ha convocato la Conferenza di Servizi, ai sensi della legge 241/1990 e successive modificazioni e dell'articolo 52-quater del DPR 327/2001;

VISTO il resoconto verbale della riunione della Conferenza di Servizi tenutasi in data 12 ottobre 2011 (Allegato 1), che forma parte integrante del presente decreto, trasmesso con nota prot. n. 0020391 del 13 ottobre 2011 a tutti i soggetti interessati;

CONSIDERATO che, in sede di Conferenza di Servizi, il Ministero dell'Ambiente, del Territorio e del Mare – Direzione Generale per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche ha richiesto che, dopo la realizzazione delle opere, venga trasmesso ai Ministeri autorizzanti, alla Regione, nonché al

Comune di Torino, un elaborato grafico in scala adeguata “as built” riportante il tracciato effettivamente realizzato e i tratti eventualmente schermati, precisando inoltre che, visto che i materiali di scavo saranno conferiti in discarica, il decreto non costituirà autorizzazione alla gestione delle terre da scavo;

CONSIDERATO che, nell’ambito del procedimento, sono stati acquisiti i pareri, gli assensi ed i nulla osta degli enti e delle amministrazioni competenti ai sensi della vigente normativa, alcuni con prescrizioni;

CONSIDERATO che i suddetti pareri, assensi e nulla osta, elencati nell’Allegato 2 e parimenti allegati, formano parte integrante del presente decreto;

CONSIDERATO che la mancata pronuncia da parte delle amministrazioni e dei soggetti convocati a partecipare alle suddette Conferenze di servizi è intesa, ai sensi dell’articolo 14-ter, comma 7, della legge 241/1990, quale parere favorevole o nulla osta;

VISTA la dichiarazione della rispondenza della progettazione delle opere di cui trattasi alla normativa vigente in materia di linee elettriche;

VISTA la nota prot. n. 0003330 del 17 aprile 2012 con la quale la Direzione Generale per lo Sviluppo del Territorio, la Programmazione ed i Progetti Internazionali del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti competente, nell’ambito del presente procedimento unico, all’accertamento della conformità delle opere alle prescrizioni dei piani urbanistici ed edilizi, ha trasmesso la delibera di Giunta Regionale n. 30-3540 del 19 marzo 2012, di espressione dell’intesa, comprendente anche l’accertamento della conformità urbanistica delle opere agli strumenti urbanistici vigenti;

VISTA la delibera n. 30 – 3540 del 19 marzo 2012, con la quale la Giunta Regionale del Piemonte ha rilasciato la prescritta intesa;

CONSIDERATO che, qualora le opere di cui trattasi comportino variazione degli strumenti urbanistici, il rilascio della presente autorizzazione ha effetto di variante urbanistica;

VISTA la nota prot. TRISPA/P20120000175 del 3 aprile 2012 con la quale Terna Rete Italia S.p.A., società controllata da Terna S.p.A., ha inviato la procura generale conferitale da Terna S.p.A. affinché la rappresenti nei confronti della pubblica amministrazione nei procedimenti autorizzativi, espropriativi e di asservimento a far data dal 1 aprile 2012;

VISTA la nota prot. n. TRISPATO/20120000445 del 8 giugno 2012, con la quale Terna Rete Italia S.p.A. comunica che per la gestione delle terre e rocce di scavo di cui all’art. 186 del D.lgs. 152/2006 la società istante si impegna a presentare in fase esecutiva dettagliata relazione per il riutilizzo delle stesse;

VISTO l’Atto di accettazione” n. TRISPATO/P20120001408 del 24 ottobre 2012 con il quale Terna S.p.A. si impegna ad ottemperare alle suddette prescrizioni nonché alle determinazioni di cui al resoconto verbale della citata Conferenza di Servizi;

RITENUTO, pertanto, di adottare il provvedimento di autorizzazione, essendosi favorevolmente conclusa l’istruttoria del procedimento;

VISTO l’articolo 6, comma 8, del citato DPR 327/2001 che prevede la possibilità, per l’Amministrazione titolare del potere espropriativo, di delegare, in tutto o in parte, l’esercizio del potere medesimo;

VISTA la nota n. TE/P2005004638 del 14 dicembre 2005, con la quale la Società Terna S.p.A. si dichiara disponibile ad accettare la delega per l’esercizio del suddetto potere espropriativo;

DECRETA

Art. 1

1. E' approvato il progetto definitivo per la costruzione ed esercizio, da parte della società Terna S.p.A., di tre tratti di elettrodotti a 220 kV in cavo interrato, per spostare l’attestazione di tre esistenti elettrodotti aerei a 220 kV (T.217, T.233 e T.299) dall’esistente stazione elettrica (S.E.) a

220 kV di “Martinetto”, alla futura S.E. a 220 kV denominata “Pellerina”, nel Comune di Torino, con le prescrizioni di cui in premessa.

2. Il predetto progetto sarà realizzato secondo il tracciato individuato nella Planimetria catastale n. DV22233A1BAX00002, allegata all’istanza di autorizzazione.

Art. 2

1. La Società Terna S.p.A, con sede in Roma, in Viale Egidio Galbani, 70 (omissis), è autorizzata a costruire ed esercire le suddette opere nel comune interessato, in conformità al progetto approvato.

2. La presente autorizzazione sostituisce, anche ai fini urbanistici ed edilizi, fatti salvi gli adempimenti previsti dalle norme di sicurezza vigenti, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso comunque denominati previsti dalle norme vigenti, costituendo titolo a costruire e ad esercire le citate opere in conformità al progetto approvato.

3. La presente autorizzazione ha effetto di variante urbanistica ed ha, inoltre, efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità ai sensi del DPR 327/2001 e successive modifiche ed integrazioni.

4. Le opere autorizzate sono inamovibili.

5. La presente autorizzazione costituisce vincolo preordinato all’esproprio dei beni interessati ai fini della realizzazione delle suddette opere ed indicati negli allegati al progetto approvato.

6. La presente autorizzazione è trasmessa al Comune di Torino affinché, nelle more della realizzazione delle opere, siano confermate le necessarie misure di salvaguardia sulle aree potenzialmente impegnate dal futuro impianto, sulla base degli elaborati grafici progettuali, ai sensi dell’articolo 1, comma 26 della legge 239/2004 e dell’articolo 52-quater, comma 2 del DPR 327/2001, nonché per il conseguente adeguamento degli strumenti urbanistici comunali.

Art. 3

La presente autorizzazione è subordinata al rispetto delle prescrizioni contenute negli assenti, pareri e nulla osta allegati al presente decreto nonché delle determinazioni di cui al resoconto verbale della Conferenza di Servizi allegato.

Art. 4

1. Tutte le opere devono essere realizzate secondo le modalità costruttive previste nel progetto approvato e in osservanza delle disposizioni delle norme vigenti in materia di elettrodotti.

2. Nel caso in cui, in sede di redazione del progetto esecutivo o in fase di realizzazione delle opere, sia necessario apportare varianti al progetto approvato, si applica quanto previsto dal comma 4-quaterdecies dell’art. 1sexies del D.L. n. 239/2003 e s.m.i.

3. Copia integrale del progetto esecutivo deve essere inviata, a cura della società Terna S.p.A., prima dell’inizio dei lavori, alle Amministrazioni autorizzanti, alla Direzione generale per lo sviluppo del territorio, la programmazione ed i progetti internazionali del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, alla Regione ed al Comune interessato, mentre alle società proprietarie delle opere interferite devono essere inviati gli elaborati esecutivi relativi alle sole opere interferenti.

4. Poiché il procedimento di autorizzazione del progetto approvato era già in corso alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al DM n. 161 del 10 agosto 2012, la società Terna S.p.A., ai sensi dell’art. 15, comma 1, del predetto Regolamento, si può avvalere, entro il termine ivi previsto, della facoltà di presentare un Piano di utilizzo del materiale da scavo redatto ai sensi dell’articolo 5 del medesimo Regolamento, al fine di assoggettare il progetto approvato alla nuova disciplina regolamentare.

5. In alternativa a quanto previsto dal precedente comma 4, la società Terna S.p.A., ai sensi dell’articolo 15, comma 1, del suddetto Regolamento, dovrà allegare al progetto esecutivo il Piano di riutilizzo e gestione delle terre e rocce di scavo, redatto ai sensi dell’art.186 del decreto

legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. Qualora il predetto Piano non dimostri la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1 del medesimo art. 186, il presente decreto non costituisce autorizzazione all'utilizzo del materiale di scavo.

6. Le opere dovranno essere realizzate entro il termine di cinque anni a decorrere dalla data del presente decreto.

7. Al termine della realizzazione delle opere e prima della messa in esercizio la Terna S.p.A. deve fornire, alle Amministrazioni autorizzanti, apposita certificazione attestante il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità stabiliti dal DPCM 8 luglio 2003.

Terna S.p.A. deve comunicare alle Amministrazioni autorizzanti la data dell'entrata in esercizio delle opere.

Per tutta la durata dell'esercizio dell'elettrodotto Terna S.p.A. dovrà fornire i valori delle correnti agli organi di controllo previsti dal DPCM 8 luglio 2003, secondo le modalità e la frequenza ivi stabilite.

8. Dei suddetti adempimenti, nonché del rispetto degli obblighi di cui all'articolo 3, Terna S.p.A. deve fornire, alle Amministrazioni autorizzanti, apposita dettagliata relazione.

9. Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare provvede alla verifica della conformità delle opere al progetto autorizzato, sulla base delle vigenti normative di settore.

10. Tutte le spese inerenti la presente autorizzazione sono a carico di Terna S.p.A.

Art. 5

L'autorizzazione s'intende accordata con salvezza dei diritti dei terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica. In conseguenza, la Società assume la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere di cui trattasi, sollevando l'Amministrazione da qualsiasi pretesa da parte di terzi che si ritenessero danneggiati.

Art. 6

La Società resta obbligata ad eseguire, durante la costruzione e l'esercizio dell'impianto, tutte quelle opere nuove o modifiche che, a norma di legge, venissero prescritte per la tutela degli interessi pubblici e privati, entro i termini che saranno all'uopo stabiliti, con le comminatorie di legge in caso d'inadempimento.

Art. 7

Ai sensi dell'articolo 6, comma 8, del DPR 327/2001 e successive modifiche ed integrazioni, è conferita delega a Terna S.p.A., in persona del suo Amministratore Delegato pro tempore, con facoltà di subdelega ad uno o più dirigenti della società e con obbligo di indicare gli estremi della delega in ogni atto e provvedimento che verrà emesso e parimenti dell'atto di subdelega in ogni atto e provvedimento ove la subdelega medesima verrà utilizzata, di esercitare tutti i poteri espropriativi previsti dal DPR 327/2001 e dal d.lgs. 330/2004, anche avvalendosi di società controllata, e di emettere e sottoscrivere tutti i relativi atti e provvedimenti ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i decreti di asservimento coattivo, di espropriazione e retrocessione, i decreti di occupazione ex articoli 22, 22 bis e 49 del citato DPR 327/2001, le autorizzazioni al pagamento delle indennità provvisorie e definitive, e di espletare tutte le connesse attività necessarie ai fini della realizzazione dell'elettrodotto.

Art. 8

Avverso la presente autorizzazione è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale Regionale, che dovrà avvenire a cura e spese della Terna S.p.A.

Roma, 22 novembre 2012

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'ENERGIA NUCLEARE,
LE ENERGIE RINNOVABILI
E L'EFFICIENZA ENERGETICA
Rosaria Romano

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA TUTELA
DEL TERRITORIO
E DELLE RISORSE IDRICHE
Maurizio Pernice